

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2760/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

visto l'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che un protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria contemplata all'articolo 4 dell'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, un protocollo finanziario ed un atto finale sono stati firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati il protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria contemplata all'articolo 4 dell'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, i suoi allegati, il protocollo finanziario e le dichiarazioni allegate all'atto finale.

I testi dei due protocolli e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Le disposizioni dei due protocolli, in conformità rispettivamente dell'articolo 63, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entrano in vigore il primo giorno del mese che segue la data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica di cui al paragrafo 1 dei suddetti articoli.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Comunità, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee stabilisce l'atto di notifica, in applicazione rispettivamente degli articoli 63 e 12 dei due protocolli.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP